



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N. 57 del Reg. Data 15-05-20

Oggetto: CONTENZIOSO COMUNE DI CINGOLI C/ ASD CINGOLANA
CALCIO 1963 - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
R.G. 825/2020

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15:00, nella sede del Comune di Cingoli, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

VITTORI MICHELE	Sindaco	A
Saltamartini Filippo	Assessore	P
Gigli Pamela	Assessore	P
Coppari Martina	Assessore	P
Nardi Cristiana	Assessore	P
Giannobi Gilberto	Assessore	P

Presenti 5

Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale signor SABBATINI STELLA
Il Presidente Signor Saltamartini Filippo in qualità di Assessore anziano dopo aver dichiarato aperta la seduta, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data 15/5/2020, previa convocazione del Sindaco, e svoltasi in modalità di video conferenza per mezzo di collegamento "Skype", ai sensi di quanto precedentemente stabilito con deliberazione di G.M. n. 37/2020 ed in conformita' da quanto previsto dall'art. 73 del DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validita' della seduta, nonchè la possibilità di ogni intervenuto a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare altresì in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazione delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto

.

Il Sindaco si astiene ed esce dal collegamento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cingoli ha da tempo un contenzioso aperto con la Asd Cingolana Calcio 1963, inerente questioni economiche e non economiche connesse ad inadempimenti della Asd nella gestione e manutenzione dello Stadio comunale A. Spivach, dell'Antistadio M. Fileni in erba sintetica e relative pertinenze ed accessori, impianto affidato alla medesima Asd in virtù di specifica convenzione Rep. n. 12112/13;

PRESO ATTO che le questioni da risolvere con l'interlocutore sono molteplici, di natura differente, ma tutte ugualmente rilevanti;

RILEVATO che, nonostante l'impegno profuso dall'Ente, sono falliti tutti i tentativi di risolvere le varie controversie in via stragiudiziale;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni contenenti indirizzi in merito alle varie, molteplici e differenti questioni e problematiche sorte di volta in volta con l'Asd Cingolana Calcio 1963, tutte riconducibili alla gestione dell'impianto;

RICHIAMATE in particolare le deliberazioni n. 135/14 e 17/2017, aventi ad oggetto indirizzi in merito a n. 2 Decreti Ingiuntivi, identificati con n. 779/14 e n. 780/14, entrambi muniti di formula esecutiva;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione 146/2018 con cui il Sindaco è stato autorizzato a proporre un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti della Asd Cingolana Calcio 1963 o di indebito arricchimento da parte della medesima Asd, avanti al Tribunale di Macerata, per ciò che concerne l'esecuzione della Sentenza n. 85/2018 di cui al D.I. 779/2014 ed eventuali spese legali non dovute in favore di controparte e riconducibili alla Sentenza 85/2018;

DATO ATTO che in data 17/02/2020 con prot 2677 la ASd Cingolana Calcio 1963 per mezzo del proprio legale diffidava il Comune di Cingoli al pagamento di euro 50.000,00



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

relativi al pagamento in conto capitale della somma di euro 25.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000,00 per l'anno 2016 relativi alla convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n 87 del 28/04/2008.

PRECISATO che il Comune di Cingoli a mezzo del proprio legale Avv. Matteo Marchegiani in data 25/02/2020 rispondeva alla ASD Cingolana Calcio 1963 che nulla è dovuto in quanto per l'annualità 2015 viceva il contratto di sponsorizzazione tra la ASD Cingolana Calcio 1963 e il Gruppo Fileni e per l'annualità 2016 il contributo, come da deliberazione di giunta Comunale n. 36 del 10/03/2017 è stato corrisposto direttamente alla ASD San Francesco Cingoli.

EVIDENZIATO che, in data 08/04/2020 è stato notificato al Comune di Cingoli il Decreto Ingiuntivo R.G. 825/25020 a mezzo di relata di notifica del 07/04/2020 per il pagamento:

- della somma di euro 50.000,00;
- degli interessi legali;
- delle spese di procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.305,00 per compenso, in € 259,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP;

VALUTATO che in base alle considerazioni ivi riportate nulla è dovuto al Comune di Cingoli alla ASD Cingolana Calcio 1963;

TENUTO CONTO che sussistono quindi tutte le condizioni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo;

ACQUISITI i pareri istruttori del Responsabile del Settore Segreteria e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Comunale;

RITENUTO quindi di autorizzare il Sindaco all'azione di opposizione a decreto Ingiuntivo un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti della Asd Cingolana Calcio 1963. R.G. 825/2020 avanti al Tribunale di Macerata;

CONSIDERATO che la questione attiene a pratiche di particolare complessità, tali da richiedere affidamento di specifico incarico ad un professionista all'uopo designato;

RITENUTO quindi di affidare l'incarico legale di promuovere l'azione come sopra individuata e di tutelare il Comune nelle sedi competenti all'Avv. Matteo Marchegiani di Cingoli, già legale di fiducia dell'Ente, in particolare nella questione inerente i rapporti ed il contenzioso con l'Asd Cingolana Calcio 1963, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

TENUTO CONTO che tale scelta si rende opportuna al fine di garantire coerenza e continuità di prestazioni nell'azione amministrativa, in quanto il compito di tutelare l'Ente viene affidato ad un professionista che conosce argomenti e condizioni oggetto del contenzioso ed è già in possesso di tutti gli atti di causa;

VALUTATO inoltre che, da un punto di vista economico, l'Avv. Marchegiani ha presentato un congruo e conveniente preventivo di spesa, agli atti dell'Ente (prot. 6417 del 28/04/2020), per l'importo complessivo ed onnicomprensivo presuntivamente quantificato in € 3.800,00 oltre ad euro 500,00 per spese vive;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 17, che stabilisce come i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di contratto di appalto e che, tuttavia, si tratta di contratti esclusi dall'applicazione del Codice;

ATTESO che ciò comporta comunque una necessaria applicazione dei principi fondamentali del suddetto Decreto legislativo, principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, pertanto, risulta necessaria l'applicazione di alcune norme del Codice;

CONSIDERATO inoltre che, nel caso di specie, stante anche l'urgenza, si può far riferimento all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente affidamenti diretti per importi di valore inferiore ad € 40.000,00;

VALUTATO inoltre che la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con Sentenza n. 162/2016/PAR, definisce l'incarico legale e tali tipologie di prestazioni in genere come contratti d'opera o di opera intellettuale, come avvicinati in tema di procedure per l'affidamento alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ma che in realtà non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, che invece adotta una nozione alquanto ampia di Appalto di servizi, in quanto non qualificabile l'avvocato come imprenditore commerciale con annessa organizzazione (definizione che qualifica l'appaltatore), ma piuttosto come prestatore d'opera e di mezzi, con lavoro prevalentemente proprio;

TENUTO CONTO inoltre che spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali in termini di contratto d'opera intellettuale o di appalto di servizi e che, nel caso di specie, nonostante la prestazione necessiti di competenze tecniche (come tale deve essere resa da soggetto iscritto all'apposito albo), non si ravvisa tuttavia la necessità di organizzazione aggiuntiva ma unicamente la necessità di utilizzare mezzi compresi tra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di ogni professionista del settore, con la conseguenza che la prestazione non può essere qualificata come appalto;

VISTI il D. Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 6, il Codice Civile, art. 2230 e ss che disciplinano il contratto d'opera intellettuale;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del TUEL e dell'art. 26, comma 4 dello Statuto comunale;

VISTA la Delibera consiliare n. 13 del 26/02/18 di approvazione del Bilancio per l'annualità 2018 e per il triennio 2018-2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal responsabile del settore proponente e dal ragioniere comunale, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

2) di autorizzare il Sindaco all'azione di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 825/2020 avanti al Tribunale di Macerata emesso dalla ASD Cingolana Calcio 1963 contro il Comune di Cingoli;

3) di conferire l'incarico legale ad agire in nome e per conto del Comune di Cingoli all'Avv. Matteo Marchegiani di Cingoli che ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha presentato un congruo e conveniente preventivo di spesa, agli atti dell'Ente;

4) di prendere atto che la somma complessiva necessaria al pagamento delle prestazioni professionali del legale incaricato per l'azione in questione è pari all'importo complessivo ed onnicomprensivo presuntivamente quantificato in € 4.300,00 da imputare in capo al capitolo 138/10 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario;

5) di demandare al responsabile del Settore Segreteria il compito di curare tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alle direttive contenute nella presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa;

6) di prendere atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, unanime, per distinta votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Saltamartini Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-06-20.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che copia della stessa è stata trasmessa con lettera n. 8250, in data 03-06-2020 ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 03-06-20

F.to SABBATINI STELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 03-06-2020

F.to SABBATINI STELLA

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 03-06-2020

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

SABBATINI STELLA